



Decreto Dirigenziale n. 206 del 25/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA DE IULIIS MACCHINE S.P.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCIANO, VIA DELLE INDUSTRIE N. 3, LOCALITA' CANFORA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. è titolare dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 221 del 26.10.2009, rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 8 ed art. 275, comma 4, del D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 3, Località Canfora, per l'attività di costruzione di macchine industriali;
- che in data 27.06.2012 prot. 493577, la Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A., Legale Rappresentante ing. Filomena De Iulii, nata a Minori il 11.07.1955, ha presentato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 , comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di costruzione di macchine industriali, per il medesimo impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 3, Località Canfora;
- che in data 22.04.2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;
- che in data 30.05.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta su richiesta della Ditta;
- che in data 25.06.2013, prot. 453759, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 22.04.2013 della Conferenza di Servizi;
- che in data 09.07.2013 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta il 25.06.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:
 - Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
 - è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Classe	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Sabbiatrice	Polveri		10,40	0,098
E2	Cabina di verniciatura	Polveri	All.2P49	1,8	0,07
		COT(verniciatura)	Art.275-n°10 All.IV alla Parte V	3,8	0,154
		1-metossi-2-propanolo(pulizia)	tab. D Cl.III	0,05	0,002
		Butil diglicole(pulizie)	tab. D Cl.III	0,05	0,002
		SOV(somma classi III Tab. D)	tab. D Cl.III	0,100	0,004
E3	Forno trattamento termico	Impianto di cui all'art. 272, comma 1, D.Lgs 152/2006 come modificato dal DLgs 128/2010, ossia impianto non sottoposto ad autorizzazione (allegato IV, parte I, punto dd))			
P1 emissioni diffuse	Saldatrici	Polveri	All. 1 punto 5	4,00	///
		Ossidi di azoto	Tab. C Cl. V	0,8	///
		Metalli	Tab. A1 Cl. III	0,0003	///
			Tab. B Cl. III	0,0022	
Totale Metalli	Tab. B Cl. III	0,0025	///		
P2 emissioni diffuse	Flex	Polveri	All. 1 punto 5	5,4	///

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 09.07.2013, con nota del 10.07.2013 prot. 500558 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 11.09.2013, prot. 628702, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 1.033,12 effettuato dalla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. con sede legale ed impianto nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 3, Località Canfora, Legale Rappresentante ing. Filomena De Iuliis, nata a Minori il 11.07.1955, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per l'attività di costruzione di macchine industriali, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) trasmettere con cadenza annuale, al Settore regionale Ecologia di Salerno, il Piano di Gestione dei Solventi, redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06;
- 6) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 7) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 8) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 9) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;
- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Fisciano ;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO